

PARTE UFFICIALE

REGOLAMENTO per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali dell'Amministrazione della Guerra.

(Annesso al R. decreto n. 2517, pubblicato nell'odierna Gazzetta.)

CAPO I. — Disposizioni generali.

Art. 1. Gli impieghi ai quali possono aspirare per effetto dell'art. 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470 (Serie 3^a), i sottufficiali del R. esercito e della R. marina in effettivo servizio e gli scrivani locali dipendenti dal Ministero della Guerra sono quelli contenuti negli elenchi A e B annessi al presente regolamento.

Art. 2. Il numero proporzionale dei posti spettanti ai sottufficiali e scrivani locali si ragguaglia al numero totale dei posti che si rendono vacanti in qualunque grado di quelle carriere alle quali hanno diritto di aspirare.

Il sottufficiale o scrivano però sarà sempre nominato nell'ultima classe della carriera stessa, a meno che si tratti di sottufficiali da nominarsi in una carriera alla cui ultima classe non sia annesso lo stipendio di lire 900, nel quale caso sarà nominato nell'ultima classe provvista di stipendio non inferiore a tale somma.

Art. 3. Nei suddetti impieghi, la proporzione numerica dei posti vacanti devoluti ai suddetti sottufficiali e scrivani è così determinata in base al prescritto della legge:

a) Gli impieghi dipendenti dal Ministero della Guerra e di cui nell'elenco A ai numeri 23, 24, 25, 26 e 27 sono tutti devoluti ai sottufficiali del R. esercito;

b) Gli impieghi dipendenti dal Ministero della R. marina ed indicati nell'elenco A ai numeri 28 e 29 sono di preferenza tutti devoluti ai sottufficiali del corpo RR. equipaggi, ed in mancanza di questi, per la metà ai sottufficiali del R. esercito;

c) Gli impieghi dipendenti dalle altre Amministrazioni dello Stato e di cui nell'elenco A, eccettuati quelli sopra indicati, sono devoluti per la metà ai sottufficiali del Regio esercito, e di questi una parte ai sottufficiali del corpo RR. equipaggi in ragione del numero dei sottufficiali aspiranti ad impiego civile;

d) Gli impieghi dipendenti dal Ministero della Guerra contenuti nell'elenco B, e di cui al n. 19 di detto elenco sono tutti devoluti agli scrivani locali.

e) Gli impieghi delle altre Amministrazioni dello Stato dipendenti, contenuti nell'elenco B, sono per metà devoluti agli scrivani locali.

Art. 4. Possono aspirare agli impieghi contenuti nell'elenco A tutti i sottufficiali del Regio esercito nonchè i sottufficiali della Regia marina quando, si gli uni che gli altri, abbiano compiuto 12 anni di servizio sotto le armi e ne facciano domanda allo scadere dei loro obblighi di servizio a senso del successivo art. 16.

Art. 5. Il sottufficiale che aspiri ad uno degli impieghi cui ha diritto per l'articolo 10 della legge 8 luglio 1883 deve farne domanda nel termine stabilito dall'art. 16 del presente regolamento sotto pena di decadere da ogni diritto ad impiego.

Della fatta domanda gli dovrà essere rilasciata ricevuta.

Art. 6. I sottufficiali del Regio esercito riammessi in servizio a mente dell'art. 3 della legge sullo stato dei sottufficiali non potranno aspirare ad un impiego se non dopo di avere complessivamente compiuto sotto le armi 14 anni di servizio ed in ogni caso mai prima di avere ultimata la loro rafferma, qualunque sia il numero di anni di servizio da essi prestato.

Art. 7. Il sottufficiale che a termini dell'art. 18 della legge 8 luglio 1883 acquista il diritto al conseguimento della pensione di ritiro non ha altrimenti diritto al confe-

rimento dell'impiego civile, e non sono quindi ad esso applicabili le disposizioni del presente regolamento.

Art. 8. Gli impieghi contenuti nell'elenco A sono suddivisi in tre categorie, cioè:

1^a Categoria. — Impieghi di custodia, vigilanza e simili, per i quali non occorre specialità di coltura oltre quella stabilita dai regolamenti militari per la promozione al grado di sergente e per i quali non è richiesto il possesso di alcuna speciale idoneità.

A tali impieghi possono aspirare tutti i sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

2^a Categoria. — Impieghi di scritturazione e simili, o per i quali è necessario il possesso di una speciale coltura.

A tali impieghi possono aspirare tutti i sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina quando posseggano la speciale idoneità che è richiesta per ricoprire cariche, od esercitare funzioni d'indole amministrativa, contabile e di scritturazione, ed, in genere, sottufficiali che furono addetti ad uffici militari in qualità di protocollisti, archivisti, scritturali, ecc. ecc., o quanto meno che siano giudicati idonei per esercitare tali funzioni.

3^a Categoria (speciale). — Impieghi per i quali è necessario il possesso di speciali cognizioni o di speciali idoneità professionali.

A tali impieghi possono concorrere tutti i sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina che dimostrino possedere le speciali condizioni richieste per ogni impiego di questa categoria.

Art. 9. Il sottufficiale che viene nominato ad un impiego, o lo scrivano locale che passa in altre Amministrazioni, diventa impiegato come gli altri della stessa categoria per la quale ottenne la nomina cogli stessi doveri e cogli stessi diritti.

La sua anzianità per la promozione ad impieghi superiori, o per aumenti di stipendio, gli sarà computata dalla data della nomina al suo primo impiego nel servizio civile; il servizio militare antecedentemente prestato però gli verrà computato come servizio utile per la liquidazione della pensione.

Art. 10. Ogni Ministero comunica, col di 1^o di ogni mese, a quello della Guerra (Direzione generale servizi amministrativi) una situazione completa delle vacanze che si verificano negli impieghi da esso dipendenti e compresi negli elenchi A e B.

Questa situazione, che dovrà essere conforme all'unito modello, n. 1, sarà trasmessa anche se negativa.

Qualora avvenissero in taluni impieghi vacanze per le quali fosse urgente di provvedere, i vari Ministeri informeranno quello della Guerra senza attendere l'invio delle suddette situazioni mensili.

Art. 11. Il Ministero della Marina, nell'invviare a quello della Guerra la situazione mensile dei posti vacanti, farà conoscere se agli impieghi segnalati disponibili nelle Amministrazioni da esso dipendenti furono, o siano per essere, nominati sottufficiali del Corpo Reale equipaggi con 12 o più anni di servizio, e che già avessero fatto domanda per ottenere detti impieghi, ai quali devono di preferenza essere nominati a norma di legge.

Art. 12. Il Ministero della Guerra, sulla base delle situazioni parziali di cui all'art. 10, compila una situazione generale degli impieghi vacanti che risultano disponibili nei sottufficiali del Regio esercito e della Regia Marina, non che per gli scrivani locali inviandone copia alla Regia Corte dei conti.

Art. 13. Presso il Ministero della Guerra sono tenuti:

a) Un registro dei sottufficiali del Regio esercito e della Regia Marina aspiranti ad impiego civile per ognuna delle tre categorie d'impieghi specificate all'art. 8.

L'ordine d'iscrizione nei detti registri sarà determinato dalla data nella quale il sottufficiale che ha fatto domanda per ottenere l'impiego compie il suo 12^o anno di servizio, e per coloro che rimangono sotto le armi oltre il 12^o anno, assumendo successive rafferme annuali, dalla data di sca-

denza della rafferma in corso all'atto della loro domanda d'impiego; a parità di data l'ordine d'iscrizione sarà determinato dal grado o dall'anzianità, ed a parità di grado e di anzianità dall'età dell'aspirante;

b) *Un registro per la nomina degli scrivani locali ad impieghi della carriera d'ordine nelle Amministrazioni dello Stato*, e nel quale sono iscritti per ordine di classe e di anzianità tutti gli scrivani locali.

Art. 14. Quando dai registri di cui all'articolo precedente risultasse che non vi sono domande per talune categorie d'impieghi segnalati disponibili, il Ministero della Guerra vi destinerà d'ufficio quei sottufficiali o scrivani che siano reputati più idonei ad occuparli e che abbiano chiesto un impiego.

Quando invece non esistessero candidati aventi le condizioni richieste per esservi nominati, il Ministero della Guerra ne avvertirà le Amministrazioni interessate perchè possano direttamente disporre a ricoprire le dette vacanze, qualora le nomine a detti impieghi non potessero essere tenute per molto tempo in sospeso senza danno del servizio.

La proporzione numerica però degli impieghi devoluti ai sottufficiali dovrà in tal caso, ed appena sia possibile, essere compensata.

Art. 15. Qualora nelle varie Amministrazioni dello Stato, si venissero a creare nuovi impieghi delle categorie ovvero dell'indole di quelli specificati nell'art. 20 della legge 8 luglio 1883, essi saranno con decreto Reale, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, aggiunti agli elenchi annessi al presente regolamento.

CAPO II. — *Della nomina dei sottufficiali ad impiego civile.*

Art. 16. Il sottufficiale che aspira ad un impiego ne farà domanda per via gerarchica, in carta da bollo da lira una al Ministero della Guerra, nell'ultimo mese del suo 12° anno di servizio, ovvero della rafferma in corso, qualora sia rimasto sotto le armi oltre il 12° anno di servizio senza fare domanda d'impiego ed assumendo successive rafferme annuali.

I sottufficiali del corpo Reale equipaggi indirizzeranno le loro domande al Ministero della Marina, il quale, ove trattasi di richiesta per impieghi dipendenti da altre Amministrazioni, le farà pervenire a quello della Guerra.

Art. 17. Nella domanda del sottufficiale dovrà essere con precisione indicato l'impiego al quale aspira, e sempre quando aspiri ad impieghi diversi, questi dovranno essere specificati per ordine di preferenza.

Trattandosi d'impieghi che non hanno sede fissa, il sottufficiale dovrà, nella sua domanda, dichiarare che accetterà qualsiasi destinazione di residenza.

Nella stessa domanda il sottufficiale dovrà dichiarare altresì se intende o no di rimanere sotto le armi in attesa dello impiego domandato.

Art. 18. Il comandante di corpo, ricevuta la domanda del sottufficiale aspirante ad un impiego, convoca la Commissione d'avanzamento la quale, tenendo conto dei requisiti specificati per ciaschedun impiego nell'elenco A, delibererà se ritiene il sottufficiale idoneo per aspirare a tutti od a parte degli impieghi dal medesimo domandati.

Pei sottufficiali della Regia marina, il parere sarà dato dalla Commissione per la formazione delle liste di avanzamento nel corpo Reale equipaggi.

Art. 19. Il sottufficiale aspirante ad uno degli impieghi di cui ai nn. 23, 24, 52, 55 e 56 dell'elenco A, non potrà ottenerlo se non dopo aver subito un esperimento presso l'ufficio e l'Amministrazione da cui l'impiego stesso dipende.

Tale esperimento non potrà essere mai della durata maggiore di mesi tre.

Art. 20. Le domande d'impiego, accompagnate dal certi-

ficato di ammissibilità (modello 2), dal foglio matricolare e dal foglio caratteristico del sottufficiale, sono inviate dal comandante di corpo al Ministero della Guerra, e pei sottufficiali del corpo Reale equipaggi al Ministero della Marina.

Art. 21. I sottufficiali sono nominati agli impieghi civili per essi riserbati dalle autorità ed amministrazioni da cui detti impieghi dipendono, su proposta del Ministero della Guerra.

Art. 22. Il Ministero della Guerra riceve le domande di cui all'articolo 16, iscrive il sottufficiale aspirante nel registro di cui al capoverso a) dell'articolo 13, e ogni qualvolta dalla situazione generale dei posti vacanti, prescritta all'articolo 12, gli risulti disponibile un impiego dal medesimo domandato, tenuto conto delle speciali attitudini di servizio inerenti alle varie Amministrazioni, propone al Ministero dal quale l'impiego dipende, la nomina del sottufficiale aspirante, accompagnando tale proposta da tutte le informazioni sulla sua carriera e condotta, e unendovi copia della deliberazione della Commissione.

Quando vi siano posti vacanti per i quali non si abbiano domande, il Ministero della Guerra vi propone quei sottufficiali che crede più idonei a coprirli, scegliendo a preferenza quelli che avrebbero minori probabilità di conseguire il posto da essi domandato.

Art. 23. I vari Ministeri, ricevute le domande e le proposte di cui all'articolo antecedente, nominano il sottufficiale all'impiego richiesto, sempre quando non si tratti di impieghi pei quali è prescritto un esperimento d'idoneità.

Il relativo sunto del decreto di nomina ad impiego civile sarà sempre spedito al Ministero della Guerra, il quale lo farà rimettere all'interessato provvedendo, ove sia il caso, per l'immediato congedamento del sottufficiale.

Art. 24. Il sottufficiale aspirante ad un impiego pel quale è richiesto un esperimento, ove attenda tale impiego restando sotto le armi, potrà essere aggregato ad un corpo di stanza nella località ove risiede l'ufficio od Istituto presso cui dovrà subire il detto esperimento.

Nel caso invece che il sottufficiale aspirante si trovasse in congedo illimitato, il medesimo sarà dal Ministero della Guerra invitato a presentarsi, a proprie spese, a quell'ufficio od Istituto che verrà designato dall'Amministrazione competente e presso il quale dovrà subire l'esperimento richiesto.

Art. 25. L'Amministrazione da cui dipende l'ufficio od Istituto presso cui trovasi in esperimento un sottufficiale aspirante ad un impiego, sempre quando lo ritenga idoneo, lo nomina senz'altro a detto impiego, e ne informa il Ministero della Guerra, il quale, qualora il sottufficiale si trovasse ancora in servizio sotto le armi, provvederà per il di lui congedamento, ed inviterà il Ministero della Marina a dare in proposito gli ordini opportuni, ove si tratti di sottufficiale del corpo Reale equipaggi.

Nel caso invece che il sottufficiale non fosse giudicato idoneo per l'impiego cui fu proposto, allo scadere del termine dell'esperimento la suddetta Amministrazione comunicherà al Ministero della Guerra i risultati dello esperimento stesso, ed il sottufficiale potrà fare domanda per altro impiego o esservi destinato d'ufficio.

Ove si tratti di sottufficiale del Corpo Reale equipaggi, ne sarà informato il Ministero della Marina.

CAPO III. — *Della nomina degli scrivani locali dell'Amministrazione della Guerra ad altri impieghi nelle varie Amministrazioni dello Stato.*

Art. 26. I sottufficiali che ottengono la nomina a scrivani locali dovranno, dopo un anno dalla data della nomina stessa, dichiarare, per mezzo dei loro capi di servizio, se intendono di aspirare ad essere nominati ad altri impieghi nelle varie Amministrazioni dello Stato, e che sono specificati nell'elenco B del presente regolamento, indicando

quali di detti impieghi sarebbero da essi preferiti, e senza condizione di residenza.

Art. 27. Gli scrivani locali, per essere nominati ad uno degli impieghi della carriera d'ordine, enumerati dall'elenco B, dovranno essere dal Ministero della Guerra giudicati idonei e meritevoli per buona condotta di ottenere tale nomina.

A tale effetto, ogni anno, una Commissione nominata dal Ministro della Guerra, e composta di funzionari da lui dipendenti, al tempo fissato per la compilazione degli specchi caratteristici o degli specchietti, formerà una lista degli scrivani locali aspiranti agli impieghi d'ordine e che crede meritevoli ed idonei per ottenere la nomina agli impieghi da essi domandati.

Art. 28. Gli scrivani locali aspiranti all'impiego di aiutante postale e di applicato nell'Amministrazione delle carceri non potranno ottenerlo se non dopo di aver subito un esperimento presso l'Amministrazione dalla quale detti impieghi dipendono.

Tale esperimento non potrà essere mai della durata maggiore di mesi tre.

Art. 29. Gli scrivani locali sono nominati agli impieghi civili per essi riservati dalle autorità ed Amministrazioni da cui detti impieghi dipendono, su proposta del Ministro della Guerra.

Art. 30. La precedenza fra gli scrivani, dichiarati nominabili impiegati d'ordine a tenore dell'articolo precedente, sarà determinata dalla classe a cui lo scrivano appartiene, e, tra scrivani della stessa classe, dalla anzianità, salva la eccezione di cui all'art. 32.

Art. 31. Gli scrivani locali aspiranti ad ufficiali d'ordine nel Ministero degli Affari Esteri dovranno subire un esame di lingua francese.

L'esame consisterà in una versione dall'italiano in francese ed in una traduzione dal francese in italiano, e verrà dato per cura del detto Ministero.

Art. 32. Agli impieghi di ufficiali d'ordine nel Ministero della Guerra, gli scrivani locali saranno per metà nominati a scelta su parere della Commissione di cui all'articolo 23 del Regio decreto 12 maggio 1881, numero 231 (Serie 3^a).

Art. 33. Il Ministero della Guerra prende nota sul registro, di cui al capoverso b) dell'art. 13, degli scrivani locali dichiarati idonei e meritevoli di essere nominati all'impiego da essi richiesto, ed ogniqualvolta dalla situazione generale dei posti vacanti prescritta dall'art. 12 gli risulti disponibile l'impiego stesso, invia al Ministero competente la proposta di nomina dello scrivano locale cui spetta, accompagnandola dai relativi documenti e dalla copia dello specchio caratteristico.

Art. 34. I singoli Ministeri non inano gli scrivani locali ai posti vacanti nei quali vengono proposti, e notificano tal nomina al Ministero della Guerra.

CAPO IV. — *Disposizioni transitorie e speciali.*

Art. 35. Le disposizioni sancite dal presente regolamento saranno senza restrizione applicabili ai sottufficiali del Regio esercito che, provvisti di riassoldamento o di rafferma con premio, opereranno a senso dell'articolo 36 della legge 8 luglio 1883 per il trattamento dato dalla legge stessa.

Ove i detti sottufficiali avessero all'atto della loro opzione più di 12 anni di servizio sotto le armi, l'ordine d'iscrizione delle loro domande d'impiego sarà determinato dalla relativa anzianità di servizio.

Art. 36. I sottufficiali del Regio esercito ai quali sarebbe concessa facoltà di opzione per la legge 8 luglio 1883, e che non si valessero, o non potessero valersi di tale facoltà, potranno in base all'art. 35 della legge stessa, aspirare ad un impiego soltanto dopo di aver compiuto il loro 14° anno di servizio sotto le armi, ed in ogni modo mai prima di aver compiuto, sempre sotto le armi, altri due

anni di servizio dopo ultimata la rafferma in corso, e mediante due successive rafferme annuali senza soprassoldo; in tale caso saranno ad essi applicabili senza restrizione le norme date dal presente regolamento.

Art. 37. Qualora i sottufficiali di cui all'articolo precedente lasciassero il servizio militare sotto le armi al termine del loro 12° anno di servizio, o prima di aver soddisfatto alle condizioni di servizio in detto articolo determinate, potranno aspirare ad un impiego colle norme date dal presente regolamento, ma ad essi però non sarà devoluto che il quinto dei posti vacanti nella categoria degli impieghi ai quali aspirano, e saranno a tale effetto iscritti in un registro speciale conforme a quelli prescritti all'art. 13, e l'ordine di precedenza delle loro domande di impiego sarà determinato dalla relativa anzianità di servizio.

Art. 38. I sottufficiali non provvisti di riassoldamento o di rafferma con premio, i sottufficiali dei carabinieri Reali, dei depositi cavalli stalloni e degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali capi armaiuoli che abbiano compiuto 12 o più anni di servizio, e sempre quando non abbiano acquistato il diritto al conseguimento della pensione di ritiro, potranno far domanda per ottenere un impiego colle norme date dal presente regolamento, e saranno ad essi applicate le regole date dall'articolo precedente; essi potranno quindi concorrere al quinto dei posti vacanti nella categoria degli impieghi ai quali aspirano in concorrenza coi sottufficiali nel precedente articolo specificati, ed i quali però avranno sempre, a parità di condizioni di anzianità di servizio, diritto di preferenza.

Art. 39. I sottufficiali del Regio esercito in congedo illimitato, i quali prima del 1° marzo 1884 avessero fatto domanda per il posto di scrivano locale o di assistente locale, e che fossero stati a tale effetto presi in nota dal Ministero della Guerra, avranno diritto di preferenza per la nomina ai detti impieghi, ove ne siano riconosciuti idonei.

Art. 40. Agli effetti dell'art. 38 della legge 8 luglio 1883, n. 1470 (Serie 3^a), dovrà essere dai vari Ministeri comunicato a quello della Guerra, entro 2 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, un elenco nominativo di tutti coloro ai quali lo stesso articolo 38 sia applicabile.

Art. 41. Con apposite norme da approvarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della legge con cui sarà provveduto allo assetto regolare e definitivo dello esercizio delle ferrovie del Regno saranno determinati gli impieghi ed i posti da riservarsi nelle ferrovie stesse ai sottufficiali, giusta il disposto dell'articolo 20, lettera c) della legge 8 luglio 1883, n. 1470, saranno stabilite le norme per la concessione dei posti stessi, e sarà disposto quanto potrà occorrere per l'attuazione dell'articolo 26 della citata legge.

Tali norme verranno in seguito allo avviso di speciale Commissione, nominata per cura del Ministro della Guerra, approvate per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 42. Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti delle varie Amministrazioni in quanto siano contrarie a quelle contenute nel presente regolamento.

Roma, addì 26 giugno 1884.

Visto d'ordine di Sua Maestà.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DEPRETIS.

Il Ministro della Guerra
FERRERO.

Il Ministro della Marina
E. BAUX.

ELENCO A.

Impieghi civili cui possono essere ammessi i sottufficiali.

Num. d'ordine	IMPIEGHI cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1 ^a nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è iscritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego	Osservazioni
Ministero degli Affari Esteri.						
1	Uscieri di 3 ^a classe del Ministero degli Affari Esteri.	L. 1100	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	III ^a	4 Uscieri L. 1100 6 Id. » 1200 4 Id. » 1300 4 Capi uscieri » 1400 2 Commessi » 1500 20	È necessario avere qualche cognizione di lingua francese.
Ministero dell'Interno.						
2	Uscieri di 3 ^a classe del Ministero dell'Interno.	L. 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	I ^a	6 Uscieri di 3 ^a classe. . L. 1000 9 Id. di 2 ^a id. . . . » 1200 8 Id. di 1 ^a id. . . . » 1300 10 Capi uscieri » 1400 1 Usciere maggiore. . . » 1500 34	
3	Inservienti di 2 ^a classe al Consiglio di Stato.	» 1100	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	I ^a	6 Inservienti di 2 ^a classe. L. 1100 1 Id. di 1 ^a id. . . . » 1200 1 Usciere delle adunanze di 3 ^a classe » 1300 2 Id. id. di 2 ^a id. » 1400 1 Id. id. di 1 ^a id. » 1500 11	
4	Uscieri di 4 ^a classe nelle Amministrazioni provinciali.	» 900	Indennità per residenti nella capitale. Aumento sessennale.	I ^a	108 Uscieri di 4 ^a classe. . L. 900 103 Id. di 3 ^a id. . . . » 1000 39 Id. di 2 ^a id. . . . » 1100 30 Id. di 1 ^a id. . . . » 1200 280	
5	Uscieri di 2 ^a classe negli Archivi di Stato.	» 900	Indennità per residenti nella capitale. Aumento sessennale.	I ^a	26 Uscieri di 2 ^a classe. . L. 900 7 Id. di 1 ^a id. . . . » 1000 7 Custodi di 2 ^a classe. . » 1100 4 Id. di 1 ^a id. . . . » 1200 44	
6	Uscieri di 3 ^a classe negli Uffici di sicurezza pubblica.	» 900	Indennità per residenti nella capitale. Aumento sessennale.	I ^a	52 Uscieri di 3 ^a classe. . L. 900 31 Id. di 2 ^a id. . . . » 1000 12 Id. di 1 ^a id. . . . » 1200 95	
Ministero delle Finanze e del Tesoro.						
7	Uscieri del Ministero delle Finanze e del Tesoro.	L. 1100	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	I ^a	27 Uscieri L. 1100 40 Id. » 1200 40 Id. » 1300 4 Capi uscieri di 2 ^a classe » 1400 4 Id. id. di 1 ^a id. » 1500 115	
7 bis	Uscieri in aumento al Ministero delle Finanze per la Regia dei tabacchi.	» 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	I ^a	7 Uscieri L. 1000 9 Id. » 1100 1 Id. » 1200 17	

Num. d'ordine	IMPIEGHI cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1 ^a nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è aserito l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego	Osservazioni
8	Facchini stabili nel Ministero delle Finanze e del Tesoro.	L. 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	1 ^a	24 Facchini. L. 1000	
9	Uscieri alla Corte dei conti	» 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	1 ^a	9 Uscieri L. 1000 12 Id. » 1200 6 Id. » 1300 4 Id. » 1400 5 Capi uscieri 1500	
					36	
10	Uscieri di 3 ^a classe nella Regia Avvocatura erariale generale.	» 1100	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	1 ^a	2 Uscieri di 3 ^a classe. . L. 1100 1 Id. di 2 ^a id. . . » 1200 1 Id. di 1 ^a id. . . » 1300	
					4	
11	Uscieri nelle Regie Avvocature erariali compartimentali.	» 900	Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	1 ^a	2 Uscieri di 3 ^a classe. . L. 900 5 Id. di 2 ^a id. . . » 1000 10 Id. di 1 ^a id. . . » 1100	
					17	
12	Bollatori ed inservienti del lotto di 3 ^a classe.	» 900	Indennità per residenti nella capitale. Aumento sessennale.	1 ^a	8 Bollatori di 3 ^a classe . L. 900 8 Id. di 2 ^a id. . . » 1000 8 Id. di 1 ^a id. . . » 1100	
					24	
13	Uscieri di 3 ^a classe nelle Intendenze di finanza.	» 900	Indennità per residenti nella capitale. Aumento sessennale. Indennità annua di lire 60 pel vestiario.	1 ^a	90 Uscieri di 3 ^a classe. . L. 900 90 Id. di 2 ^a id. . . » 1000 95 Id. di 1 ^a id. . . » 1100	
					275	
14	Portieri ed inservienti nelle zecche.	» 1100	Indennità per residenti nella capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	1 ^a	2 Portieri L. 1100 3 Inservienti » 1100	
					5	
15	Uscieri nel personale della Giunta del censimento in Lombardia.	» 1000	Aumento sessennale.	1 ^a	3 Uscieri L. 1000 1 Id. » 1100	
					4	
16	Agenti subalterni di 3 ^a classe nelle dogane.	» 1000	Indennità per residenti nella capitale. Aumento sessennale.	1 ^a	84 Agenti di 3 ^a classe . . L. 1000 125 Id. di 2 ^a id. . . » 1100 125 Id. di 1 ^a id. . . » 1200	
					334	
17	Pesatori di 2 ^a classe alle saline.	» 1000	Aumento sessennale.	1 ^a	7 Pesatori di 2 ^a classe . L. 1000 6 Id. di 1 ^a id. . . » 1100	
					13	
18	Bollatori di 4 ^a classe presso gli uffici del bollo straordinario.	» 900	Indennità per residenti nella capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	1 ^a	5 Bollatori di 4 ^a classe . L. 900 7 Id. di 3 ^a id. . . » 1000 6 Id. di 2 ^a id. . . » 1100 8 Id. di 1 ^a id. . . » 1600	
					26	
19	Assistenti di 2 ^a classe nel corpo delle guardie canali.	» 1000	Aumento sessennale.	1 ^a	6 Assistenti di 2 ^a classe . L. 1000 6 Id. di 1 ^a id. . . » 1200	
					12	
20	Uscieri dell'ufficio centrale dei canali Cavour.	» 1050	Aumento sessennale. Indennità annua di lire 60 pel vestiario.	1 ^a	2 Uscieri L. 1050	

Num. d'ordine	IMPIEGHI cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1 ^a nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è iscritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego	Osservazioni
21	Guardie di 2 ^a classe per tenute forestali a Cecina e San Lorenzo in provincia di Pisa.	L. 900	Alloggio gratuito e combustibile	I ^a .	3 Guardie di 2 ^a classe . L. 900 1 Id. di 1 ^a id. . » 1000 2 Capi guardia . . . » 1200 6	
22	Custode del palazzo Buon-talenti in Firenze.	» 1000	Alloggio. Vestiaro.	I ^a	1 Custode.	
Ministero della Guerra.						
23	Scrivani locali o assistenti locali di 3 ^a classe nella Amministrazione centrale e negli uffici dipendenti.	L. 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	II ^a	923 Scrivani locali di 3 ^a classe L. 1000 624 Id. di 2 ^a id. » 1200 258 Id. di 1 ^a id. » 1400 1805 Passaggio poi ad ufficiale d'ordine.	
24	Assistenti locali del genio militare di 4 ^a classe.	» 1000	Indennità eventuali stabilite dal R. decreto 27 marzo 1879 per gli ufficiali subalterni (37 del regolamento 27 marzo 1879). Indennità per residenti nella capitale. Aumento sessennale.	II ^a	12 Assistenti locali di 4 ^a classe L. 1000 56 Id. di 3 ^a id. » 1200 56 Id. di 2 ^a id. » 1400 56 Id. di 1 ^a id. » 1600 180	
25	Uscieri di 4 ^a classe del Ministero della Guerra.	» 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	I ^a	21 Uscieri di 4 ^a classe. . L. 1000 7 Id. di 3 ^a id. . » 1100 5 Id. di 2 ^a id. . » 1200 3 Id. di 1 ^a id. . » 1300 3 Capi uscieri . . . » 1400 39	
26	Inservienti fissi del Ministero della Guerra.	» 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	I ^a	17 Inservienti L. 1000	
27	Operai di 3 ^a classe nei magazzini militari.	» 900	Indennità per residenti nella capitale.	I ^a	55 Operai di 3 ^a classe. . L. 900 55 Id. di 2 ^a id. . » 990 51 Id. di 1 ^a id. . » 1080 8 Capi operai di 2 ^a classe » 1260 8 Id. di 1 ^a id. » 1825 180	
Ministero della Marina.						
28	Inservienti ed uscieri nel personale di servizio del Ministero della Marina.	L. 1000 » 1200	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	I ^a	5 Inservienti L. 1000 7 Uscieri » 1200 7 Id. . . . » 1300 1 Capo usciere . . . » 1400 2 Id. . . . » 1500 22	
29	Guardiani di magazzino di 1 ^a classe.	» 960		I ^a	49 Guardiani L. 960 7 Guardiani capi . . » 1200 47 (Più 30 a . . . » 840)	

Num. d'ordine	IMPIEGHI cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1 ^a nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego	Osservazioni
Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.						
30	Uscieri ed inservienti del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.	L. 900	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	1 ^a	5 Inservienti L. 900 4 Uscieri » 1000 1 Id. » 1100 5 Id. » 1200 6 Id. » 1300 2 Capi uscieri » 1500	
31	Inservienti ed uscieri della Direzione generale del Fondo per il culto.	» 900	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	1 ^a	26 5 Inservienti L. 900 2 Uscieri » 1000 2 Id. » 1200 1 Capo usciere » 1400	
32	Uscieri all'Economato generale di Napoli.	» 900		1 ^a	10 4 Uscieri L. 900 1 Id. » 1000 1 Capo usciere » 1200	
33	Uscieri all'Economato generale di Torino.	» 900		1 ^a	6 3 Uscieri L. 900 1 Id. » 1000	
34	Uscieri all'Economato generale di Bologna.	» 900		1 ^a	4 1 Usciore L. 900 1 Id. » 1000	
35	Uscieri agli Economati generali di Firenze, Milano e Palermo.	» 1000		1 ^a	2 3 Uscieri L. 1000	
36	Inservienti ed uscieri all'Economato generale di Venezia.	» 900		1 ^a	3 2 Inservienti L. 900 1 Id. » 1000	
37	Inservienti ed uscieri del R. Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico.	» 900		1 ^a	8 4 Inservienti L. 900 3 Uscieri » 1100 1 Id. » 1200	
Ministero dell'Istruzione Pubblica.						
38	Inservienti ed uscieri dell'Amministrazione centrale.	L. 900	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	1 ^a	9 Inservienti L. 900 9 Id. » 1100 10 Uscieri » 1300 2 Id. » 1400 2 Id. » 1500	
39	Bidelli e serventi nelle segreterie delle R. Università.	» 900	Aumento sessennale. Indennità vestiario.	1 ^a	32 11 Bidelli, ecc. L. 900 29 Id. » 1000 1 Id. » 1100 13 Id. » 1200 1 Id. » 1300	
40	Applicato per l'Amministrazione alla Scuola d'applicazione degli ingegneri di Palermo.	» 1000	Aumento sessennale.	11 ^a	55 1 Applicato L. 1000	

Num. d'ordine	IMPIEGHI cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1 ^a nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è iscritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego	Osservazioni
41	Uscieri, serventi e custodi nelle biblioteche gover- native.	L. 900	Aumento sessennale. Indennità vestiario.	I ^a	19 Uscieri, ecc. L. 900 15 Id. » 1000 14 Id. » 1100 2 Id. » 1200 1 Id. » 1300 51	
42	Guardie e brigadieri del ruolo unico degli impie- gati addetti ai musei, alle gallerie, agli scavi ed ai monumenti nazionali.	» 900	Indennità per residenti nel- la capitale. Aumento sessennale.	I ^a	41 Guardie L. 900 32 Id. » 1000 12 Brigadieri » 1200 85	
43	Uscieri, bidelli e portinai del ruolo suddetto.	» 900	Indennità per residenti nel- la capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I ^a	14 Uscieri, ecc. L. 900 22 Id. » 1000 9 Id. » 1200 45	
44	Applicati nel ruolo sud- detto.	» 1000	Aumento sessennale.	II ^a	6 Applicati L. 1000 2 Id. » 1100 2 Id. » 1200 10	
45	Scrittori della Regia Acca- demia di belle arti di Mi- lano.	» 1200	Aumento sessennale.	II ^a	1 Scrittore L. 1200 1 Id. » 1500 2	
46	Ufficiali di segreteria del Regio Istituto di belle arti di Napoli.	» 1000	Aumento sessennale.	II ^a	1 Ufficiale di segreteria . L. 1000 1 Id. id. » 1200 2	
47	Uscieri, bidelli e portinai delle Accademie e studi di belle arti.	» 900	Indennità per residenti nel- la capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I ^a	22 Uscieri, ecc. L. 900 2 Id. » 960 1 Id. » 980 8 Id. » 1000 1 Id. » 1100 5 Id. » 1200 4 Id. » 1300 43	
48	Scrivano applicato nel Re- gio Istituto di belle arti di Torino.	» 1200	Aumento sessennale.	II ^a	1 Scrivano L. 1200	
49	Inservienti negli Istituti musicali, portieri e cu- stodi.	» 900	Aumento sessennale.	I ^a	5 Inservienti, ecc. L. 900 1 Id. » 1200 6	
50	Inservienti presso gli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze.	» 900	Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I ^a	1 Inserviente L. 900 1 Id. » 1000 2	
Ministero dei Lavori Pubblici.						
51	Uscieri del Ministero dei Lavori Pubblici.	L. 1000	Indennità di residenza nel- la capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.	I ^a	3 Uscieri. L. 1000 7 Id. » 1200 7 Id. » 1300 6 Id. » 1400 1 Capo usciere » 1500 24	

Num. d'ordine	IMPIEGHI cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1 ^a nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego	Osservazioni
52	Aiutanti postali.	Min. 1000 Aumento quin- quennale di 1/5 dello stipendio normale sino a raggiungere il doppio dello sti- pendio stesso.	Indennità pei residenti nel- la capitale.	II ^a	2480 Aiutanti (1) } di 3 ^a categ. L. 1000 di 2 ^a id. » 1200	Con obbligo di cauzione.
53	Uscieri della Direzione ge- nerale delle poste.	L. 1000	Indennità di residenza nel- la capitale. Aumento sessennale. Vestiaro di uniforme.	I ^a	28 Uscieri } L. 1000 » 1100 » 1200 » 1300 1 Capo usciere » 1400	
					29	
54	Inservienti dei Commissa- riati per la sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate.	» 900	Indennità pei residenti nel- la capitale. Aumento sessennale.	I ^a	5 Inservienti L. 900 7 Id. » 1000	
					12	
55	Ausiliari nei telegrafi.	min. L. 1000 mass. » 2500 Aumento qua- drannuale L. 250	Indennità pei residenti nel- la capitale.	III ^a	455 Ausiliari nei telegrafi.	Riservati con espe- rimento ai sot- tufficiali del ge- nio militare, bri- gata telegrafisti ed ai sottufficiali torpedinieri della R. marina.
56	Segnalatori semaforici.	min. L. 1000 mass. » 2500 Aumento qua- drannuale L. 250	Alloggio gratuito.	III ^a	70 Segnalatori L. 1000	Riservati ai sottuf- ficiali della R. marina.
57	Uscieri di 3 ^a classe nel- l'Amministrazione dei te- legrafi.	L. 960	Indennità pei residenti nel- la capitale. Aumento sessennale.	I ^a	50 Uscieri di 3 ^a classe . . L. 960 48 Id. di 2 ^a classe . . » 1050 35 Id. di 1 ^a classe . . » 1300 1 Capo usciere » 1400	
					134	
58	Ufficiali d'ordine nel corpo del Genio civile.	» 1000	Indennità eventuali secon- do Part. 23 della legge 5 luglio 1882. Aumento sessennale.	II ^a	50 Ufficiali d'ordine . . . L. 1000 100 Id. » 1500 100 Id. » 2000	
					250	
59	Inservienti del corpo del Genio civile.	» 1000	Indennità pei residenti nel- la capitale.	I ^a	43 Inservienti L. 1000 28 Id. » 1200	
					71	
Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.						
60	Uscieri del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.	L. 1000	Indennità di residenza nel- la capitale. Aumento sessennale. Vestiaro d'uniforme.	I ^a	7 Uscieri L. 1000 6 Id. » 1100 4 Id. » 1200 4 Id. » 1300 1 Id. » 1400 1 Capo usciere » 1500	
					23	

(1) Nel numero di 2480 sono anche compresi gli aiutanti postali di 1^a categoria con lo stipendio di L. 1400, ma questi fanno parte dell'Elenco B al n. 33.

Num. d'ordine	IMPIEGHI cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1 ^a nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego	Osservazioni
61	Sorveglianti forestali.	L. 900	Aumento sessennale.	1 ^a	190 Sorveglianti L. 900	
62	Brigadieri forestali.	» 1000	Aumento sessennale.	1 ^a	25 Brigadieri L. 1000	
63	Inservienti del Museo industriale di Torino.	» 900	Aumento sessennale.	1 ^a	7 Uscieri L. 900 1 Id. » 1100 1 Id. » 1200	
					9	
64	Uscieri e bollatori della Amministrazione dei pesi e delle misure	» 1000	Aumento sessennale.	1 ^a	11 Uscieri e bollatori . . L. 1000 1 Commesso » 1200	
					12	
65	Uscieri dell'Economato generale.	» 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	1 ^a	1 Usciere L. 1000 1 Id. » 1100	
					2	
66	Uscieri all'ufficio centrale di meteorologia.	» 1000		1 ^a	1 Usciere L. 1000	

Roma, 26 giugno 1884.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DEPRETIS.

Il Ministro della Guerra
FERRERO.

Il Ministro della Marina
B. BRIN.

ELENCO B.

Impieghi cui possono essere ammessi gli scrivani locali.

Num. d'ordine	IMPIEGHI cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1 ^a nomina	Indennità ed accessori	Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre Amministrazioni	Osservazioni
Ministero degli Affari Esteri.					
1	Ufficiali d'ordine di 3 ^a cl. nell'Amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	2 Ufficiali d'ordine di 3 ^a classe L. 1500 3 Id. di 2 ^a id. » 1800 3 Id. di 1 ^a id. » 2200 2 Archivisti di 3 ^a classe . » 2700 1 Id. di 2 ^a id. . » 3200 2 Id. di 1 ^a id. . » 3500 1 Capo degli uffici d'ordine » 4000	
				14	
Ministero dell'Interno.					
2	Ufficiali d'ordine di 2 ^a classe nelle Amministrazioni provinciali.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	272 Ufficiali d'ordine di 2 ^a classe L. 1500 136 Id. di 1 ^a id. » 2000 50 Archivisti di 3 ^a classe . » 2500 20 Id. di 2 ^a id. . » 3000 15 Id. di 1 ^a id. . » 3500	

Num. d'ordine	IMPIEGHI cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1 ^a nomina	Indennità ed accessori	Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre Amministrazioni	Osservazioni
				<p><i>Successiva carriera nel Ministero dell'Interno.</i></p> <p>22 Ufficiali d'ordine . . . L. 2000 6 Archivisti di 3^a classe. » 2500 6 Id. di 2^a id. . » 3000 6 Id. di 1^a id. . » 3500 2 Capi degli uffici d'ordine » 4000</p> <p><i>Successiva carriera al Consiglio di Stato.</i></p> <p>5 Applicati di 3^a classe . L. 2000 5 Id. di 2^a id. . » 2500 4 Id. di 1^a id. . » 3000</p>	
3	Applicati di 2 ^a classe nel personale dei sillicomi.	» 1500	Indennità poi residenti nella capitale. Aumento sessennale.	549 6 Applicati di 2 ^a classe . L. 1500 6 Id. di 1 ^a id. . » 2000 12	
4	Applicati di 2 ^a classe nel personale dell'Amministrazione delle carceri.	» 1500	Indennità poi residenti nella capitale. Aumento sessennale.	58 Applicati di 2 ^a classe . L. 1500 85 Id. di 1 ^a id. . » 2000 143	
Ministero delle Finanze e del Tesoro.					
5	Ufficiali d'ordine di 3 ^a classe nell'Amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	140 Ufficiali d'ordine di 3 ^a classe L. 1500 110 Id. di 2 ^a id. » 1800 100 Id. di 1 ^a id. » 2200 24 Archivisti di 3 ^a classe . » 2700 40 Id. di 2 ^a id. . » 3200 30 Id. di 1 ^a id. . » 3500 444	
5 bis	Ufficiali d'ordine in aumento al Ministero delle Finanze per la Regia dei tabacchi.	» 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	17 Ufficiali d'ordine di 3 ^a classe L. 1500 13 Id. di 2 ^a id. » 1800 11 Id. di 1 ^a id. » 2200 2 Archivisti di 3 ^a classe . » 2700 1 Id. di 2 ^a id. . » 3200 1 Id. di 1 ^a id. . » 3500 45	
6	Ufficiali d'ordine di 3 ^a classe nella Corte de' conti.	» 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	37 Ufficiali d'ordine di 3 ^a classe L. 1500 22 Id. di 2 ^a id. » 1800 17 Id. di 1 ^a id. » 2200 8 Archivisti di 3 ^a classe . » 2700 6 Id. di 2 ^a id. . » 3200 4 Id. di 1 ^a id. . » 3500 94	
7	Applicati di 3 ^a classe nelle Avvocature erariali.	» 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	9 Applicati di 3 ^a classe . L. 1500 8 Id. di 2 ^a id. . » 2000 8 Id. di 1 ^a id. . » 2400 25	
8	Computisti del lotto di 3 ^a classe.	» 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	11 Computisti di 3 ^a classe L. 1500 15 Id. id. 2 ^a id. » 2000 5 Id. id. 1 ^a id. » 2500 31	

Num. d'ordine	IMPIEGHI cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1 ^a nomina	Indennità ed accessori	Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre Amministrazioni	Osservazioni
9	Revisori del lotto di 4 ^a classe.	L. 1200	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	152 Revisori di 4 ^a classe . L. 1200 40 Id. di 3 ^a id. . » 1500 70 Id. di 2 ^a id. . » 1800 70 Id. di 1 ^a id. . » 2000 332	
10	Ufficiali di scrittura di 4 ^a classe nelle Intendenze di finanza (compresi quelli delle Amministrazioni dei canali demaniali).	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	86 Ufficiali di scrittura di 4 ^a cl. L. 1500 106 Id. di 3 ^a cl. » 1800 119 Id. di 2 ^a cl. » 2200 86 Id. di 1 ^a cl. » 2500 397	
11	Ufficiali d'ordine di 3 ^a classe nelle Intendenze di finanza.	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	97 Ufficiali d'ordine di 3 ^a cl. L. 1500 104 Id. di 2 ^a cl. » 1800 102 Id. di 1 ^a cl. » 2200 72 Archivisti di 3 ^a classe. » 2700 30 Id. di 2 ^a id. . » 3200 30 Id. di 1 ^a id. . » 3500 435	
12	Economi magazzinieri di 3 ^a classe nelle Intendenze di finanze.	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	21 Economi magazz. di 3 ^a cl. L. 1500 30 Id. di 2 ^a cl. » 2000 18 Id. di 1 ^a cl. » 2500 69	Con obbligo di cauzione.
13	Ufficiali contabili di 5 ^a classe nel personale delle zecche.	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	1 Ufficiale contabile di 5 ^a cl. L. 1500 2 Id. di 4 ^a cl. » 2000 1 Id. di 3 ^a cl. » 2200 1 Id. di 2 ^a cl. » 2500 1 Id. di 1 ^a cl. » 2700 6	
14	Ufficiali d'ordine di 3 ^a classe nel personale della Giunta del censimento in Lombardia.	» 1500	Aumento sessennale.	2 Ufficiali d'ordine di 3 ^a cl. L. 1500 2 Id. di 2 ^a cl. » 1800 1 Id. di 1 ^a cl. » 2200 2 Archivisti » 2500 7	
15	Ufficiali di 4 ^a classe nelle agenzie delle imposte dirette.	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	35 Ufficiali di agenzia di 4 ^a cl. L. 1500 10 Id. di 3 ^a cl. » 1800 15 Id. di 2 ^a cl. » 2000 10 Id. di 1 ^a cl. » 2500 70	
16	Commessi doganali di 3 ^a classe.	» 1300	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.	37 Commessi di 3 ^a classe L. 1300 100 Id. di 2 ^a id. » 1400 100 Id. di 1 ^a id. » 1600 237	
17	Commessi di 2 ^a classe allo salino.	» 1300	Aumento sessennale.	7 Commessi di 2 ^a classe L. 1300 6 Id. di 1 ^a id. . » 1600 13	
18	Commessi di 2 ^a classe nel personale dei magazzini di deposito dei generi di privativa.	» 1300	Aumento sessennale.	32 Commessi di 2 ^a classe L. 1300 30 Id. di 1 ^a id. » 1600 62	

Num. d'ordine	IMPIEGHI cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1 ^a nomina	Indennità ed accessori	Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre Amministrazioni	Osservazioni
Ministero della Guerra.					
19	Ufficiali d'ordine di 3 ^a classe nell'Amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	50 Ufficiali d'ordine di 3 ^a cl. L. 1500 28 Id. di 2 ^a cl. » 1800 28 Id. di 1 ^a cl. » 2200 28 Archivisti di 3 ^a classe » 2700 22 Id. di 2 ^a id. » 3200 10 Id. di 1 ^a id. » 3500 1 Capo degli uffici d'ordine » 4000	
				167	
Ministero della Marina.					
20	Ufficiali d'ordine di 3 ^a classe nell'Amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	16 Ufficiali d'ordine di 3 ^a cl. L. 1500 4 Id. di 2 ^a cl. » 1800 4 Id. di 1 ^a cl. » 2200 4 Archivisti di 3 ^a classe » 2700 5 Id. di 2 ^a id. » 3200 5 Id. di 1 ^a id. » 3500 1 Capo degli uffici d'ordine » 4000	
				39	
Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.					
21	Ufficiali d'ordine di 3 ^a classe nell'Amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	6 Ufficiali d'ordine di 3 ^a cl. L. 1500 8 Id. di 2 ^a cl. » 1800 12 Id. di 1 ^a cl. » 2200 2 Archivisti di 3 ^a classe » 2700 2 Id. di 2 ^a id. » 3200 2 Id. di 1 ^a id. » 3500 1 Capo degli uffici d'ordine » 4000	
				33	
22	Ufficiali d'ordine nella Direzione del Fondo per il culto.	» 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	4 Ufficiali d'ordine . . . L. 1500 4 Id. . . . » 1800 3 Id. . . . » 2200 3 Archivisti . . . » 2700 2 Id. . . . » 3200 2 Id. . . . » 3500 1 Id. . . . » 4000	
				19	
23	Ufficiali d'ordine di 2 ^a classe nel Regio Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma.	» 1400	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	13 Ufficiali d'ordine . . . L. 1400 3 Id. . . . » 1700	
				16	
24	Ufficiali d'ordine nell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli.	» 1200		4 Ufficiali d'ordine di 2 ^a cl. L. 1200 1 Id. di 1 ^a cl. » 1500 1 Archivista di 2 ^a classe » 2000 1 Id. di 1 ^a id. » 2500	
				7	
25	Ufficiali d'ordine nell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino.	» 1200		1 Ufficiale d'ordine di 2 ^a cl. L. 1200 1 Id. di 1 ^a cl. » 1400 1 Archivista di 2 ^a classe » 2000 1 Id. di 1 ^a id. » 2500 1 Archivista capo . . . » 3000	
				5	

Num. d'ordine	IMPIEGHI cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1 ^a nomina	Indennità ed accessori	Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre Amministrazioni	Osservazioni
26	Ufficiali d'ordine nell'Economato generale dei Benefizi vacanti di Bologna.	L. 1400		1 Ufficiale d'ordine di 2 ^a cl. L. 1400 1 Id. di 1 ^a cl. » 1700 1 Archivista » 2000 3	
27	Ufficiali d'ordine nell'Economato generale dei Benefizi vacanti di Firenze.	» 1200		2 Ufficiali d'ordine di 2 ^a cl. L. 1200 2 Id. di 1 ^a cl. » 1400 1 Archivista » 2000 5	
28	Ufficiali d'ordine nell'Economato generale dei Benefizi vacanti di Milano.	» 1400		1 Ufficiale d'ordine di 2 ^a cl. L. 1400 1 Id. di 1 ^a cl. » 1700 1 Archivista » 2000 3	
29	Ufficiali d'ordine nell'Economato generale dei Benefizi vacanti di Venezia.	» 1400		1 Ufficiale d'ordine di 2 ^a cl. L. 1400 1 Id. di 1 ^a cl. » 1700 1 Archivista » 2000 3	
30	Ufficiali d'ordine nell'Economato generale dei Benefizi vacanti di Palermo.	» 1200		2 Ufficiali d'ordine di 2 ^a cl. L. 1200 1 Id. di 1 ^a cl. » 1400 1 Archivista » 1800 4	
Ministero dell'Istruzione Pubblica.					
31	Ufficiali d'ordine di 3 ^a classe nell'Amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	40 Ufficiali d'ordine di 3 ^a cl. L. 1500 5 Id. di 2 ^a cl. » 1800 3 Id. di 1 ^a cl. » 2200 2 Archivisti di 3 ^a classe. » 2700 4 Id. di 2 ^a id. . » 3200 3 Id. di 1 ^a id. . » 3500 1 Capo degli uffici d'ordine » 4000 58	
Ministero dei Lavori Pubblici.					
32	Ufficiali d'ordine di 3 ^a classe nell'Amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	8 Ufficiali d'ordine di 3 ^a cl. L. 1500 10 Id. di 2 ^a cl. » 1800 10 Id. di 1 ^a cl. » 2200 4 Archivisti di 3 ^a classe. » 2700 4 Id. di 2 ^a id. . » 3200 3 Id. di 1 ^a id. . » 3500 1 Capo degli uffici d'ordine » 4000 40	
33	Aiutanti postali di 1 ^a classe.	» 1400		Il numero è già messo complessivamente con quelli dello stipendio di lire 1000 e di lire 1200 all'elenco A, al n. 52.	

Num. d'ordine	IMPIEGHI cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1 ^a nomina	Indennità ed accessori	Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre Amministrazioni	Osservazioni
Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.					
34	Ufficiali d'ordine di 3 ^a classe nell'Amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.	16 Ufficiali d'ordine di 3 ^a cl. L. 1500 9 Id. di 2 ^a cl. » 1800 9 Id. di 1 ^a cl. » 2200 4 Archivistici di 3 ^a classe. » 2700 4 Id. di 2 ^a id. » 3200 3 Id. di 1 ^a id. » 3500 1 Archivista capo . . . » 4000	
				46	

Roma, addì 26 giugno 1884.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DEPRETIS.

Il Ministro della Guerra
FERRERO.

Il Ministro della Marina
B. BRIN.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni fatte nel personale giudiziario:

Con RR. decreti del 15 giugno 1884.

Gentile Tommaso, vicecancelliere aggiunto della sezione di Corte d'appello di Potenza, tramutato alla Corte d'appello di Napoli;

Tartaglione Girolamo, vicecancelliere del Tribunale di Mondovì, nominato vicecancelliere aggiunto alla sezione di Corte d'appello in Potenza.

Con RR. decreti del 19 giugno 1884:

Iacovelli Raffaele, cancelliere della Pretura di Palo del Colle, tramutato alla Pretura di Mottola;

De Introna Adriano, id. di Mottola, id. di Palo del Colle;

A Campus Francesco, già cancelliere del Tribunale di Lanusei, a riposo in seguito a sua domanda, conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di Corte di appello.

Con decreti Ministeriali del 19 giugno 1884:

Miglietta Gaetano, cancelliere della Pretura di Canova, sospeso dall'ufficio dal 21 giugno corrente;

Ronsisvalle Silvestro, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, nominato vicecancelliere della Pretura San Marco in Catania.

Con decreti del 12 giugno 1884:

Rivellini cav. Domenico, giudice del Tribunale civile e correzionale di Napoli, dispensato dal servizio, per età, col titolo e grado onorifico di presidente di Tribunale;

Pisanti cav. Pasquale, consigliere della Corte d'appello di Napoli, applicato a quella Corte di cassazione, tramutato ad Aquila, continuando nell'attuale applicazione;

Cattaneo cav. Efsio, id. di Torino, id. a Parma id.;

Bellati cav. Francesco, id. di Palermo, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute, per due mesi dal 1° giugno 1884;

Matteucci cav. Paolo, presidente del Tribunale civile e cor-

regionale di Pavullo, nominato consigliere in soprannumero della Corte d'appello di Parma;

Panini Carlo, vicepresidente id. di Bologna, nominato presidente del Tribunale di Pavullo;

Durazzo Ferdinando, giudice id. di Padova, nominato vicepresidente del Tribunale civile e correzionale di Padova;

Romagnoli Ermete, id. di Grosseto, applicato all'ufficio di istruzione penale, incaricato ivi dell'istruzione penale;

Cercignani Francesco, id. di Grosseto, applicato ivi all'ufficio d'istruzione penale;

Ballerini Giuseppe, reggente il posto di procuratore del Re presso il Tribunale di Breno, nominato procuratore del Re presso lo stesso Tribunale;

Lupoli Giovanni, id. di Ascoli Piceno, id.;

Cristiani Giuseppe, id. di Vallo Lucano, id.;

Paletti Paolo, id. di Rieti, id.;

Fino cav. Francesco, id. di Girgenti, id.;

Marchetti di Muriaglio Luigi, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale di Catania, tramutato a Casale;

Mondio Giuseppe Enrico, id. di Piacenza, id. a Catania;

Ferretti Giovanni Battista, uditore vicepretore del mandamento Molo, di Genova, collocato in aspettativa per motivi di famiglia a sua domanda per mesi sei, dal 1° giugno 1884;

Nardi cav. Carlo, consigliere di Corte d'appello, in aspettativa per motivi di salute a tutto giugno corrente, confermato in aspettativa per gli stessi motivi di salute, a sua domanda, per 6 mesi, dal 1° luglio 1884;

Pitrelli Nicola, giudice del Tribunale di Lucera, nominato vicepresidente del Tribunale di Lanciano;

Pesce Vincenzo, id. Torino, id. Bologna;

Vecchio Francesco, aggiunto giudiziario id. Reggio Calabria, collocato in aspettativa, a sua domanda, per comprovata infermità e per mesi quattro dal 16 corrente mese;

Robecchi Alberto, sostituto procuratore del Re id. Vicenza, tramutato a Mondovì;

Buttacalico Francesco, id. Casale id. Vicenza;

Tiepolo Jacopo, id. Sassari, id. Piacenza;

Catinelli Eugenio, pretore del mandamento di Torre An-

nunziata, nominato sostituto procuratore del Re presso il Tribunale di Sassari.

Con decreti del 30 maggio:

Battistella Giuseppe, pretore del mandamento di Osimo, tramutato al 1° mandamento di Ferrara;
 Pedretti Giuseppe, id. di Minerbio, id. di Casola Valsenio;
 Tealdi Antonio, id. di Segni, id. di Civitavecchia;
 Avellino Alberto, id. di Gennazzano, id. di Sezze;
 Massoni Giovanni, id. di Trinità, id. di Vilminore;
 De Cicco Francesco, id. già titolare del mandamento di Castrovillari, in aspettativa per cause di salute dal 16 maggio 1883, confermato d'ufficio nell'aspettativa medesima per altri sei mesi, dal 16 maggio 1884;
 Moratti Giov. Battista, pretore del mandamento di Borgocollelegato, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per mesi quattro, dal 1° giugno 1884;
 Soraci Giuseppe, uditore, applicato alla Procura generale presso la Corte d'appello di Messina, approvato nell'esame pratico per nomina ad aggiunto giudiziario, nominato reggente pretore del mandamento di Militello, con lo stipendio annuo di lire 1500, salvi i suoi diritti alla nomina ad aggiunto giudiziario;
 Rossi Camillo, uditore, applicato al Tribunale civile e correzionale di Aquila, destinato ad esercitare le funzioni di vicepretore nel mandamento della stessa città;
 Lucattini Secondiano, notaio, nominato vicepretore del mandamento di Toscanella;
 Coniglio Luigi, nominato vicepretore del mandamento di Cropani;
 Podrecca Guido, pretore del mandamento di Civitavecchia, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni dal 1° giugno 1884;
 Caruso-Angeli Augusto, id. di Rapallo, tramutato al mandamento di Mulazzo;
 Triberti Antonio, pretore del mandamento di Mulazzo, id. Rapallo;
 Viola Carlo, id. di Sant'Angelo in Vado, id. di Ripatransone.

Con decreti Ministeriali del 30 giugno 1884:

Fava comm. Luigi, presidente di sezione alla Corte d'appello di Torino, promosso alla 1ª categoria dal 1° luglio 1884;
 Valsecchi cav. Paolino Luigi, consigliere della Corte d'appello di Venezia, id. dal 1° giugno 1884;
 Simondetti comm. Giuseppe, sostituto procuratore generale a Catanzaro, applicato alla Procura generale presso la Corte di cassazione di Torino, id. dal 1° luglio 1884;
 Bernasconi Bartolomeo Felice, presidente del Tribunale civile e correzionale di Salò, id. dal 1° giugno 1884;
 Brayda cav. Giovanni, id. Messina, id. id.;
 Marinelli cav. Graziano, id. Taranto, id. id.;
 Massazza cav. Dionigi, id. Casale, id. id.;
 Magliani Giovanni, id. Perugia, id. id.;
 Chiaromanni cav. Leopoldo, id. Siena, id. id.;
 Cipri Nicolò, id. Mistretta, id. dal 1° luglio 1884;
 Sciales Pasquale, id. Roma, id. dal 1° giugno 1884;
 Zanussi Giacomo, id. Venezia, id. id.;
 Casigliari Pietro, id. Brescia, id. id.;
 De Lizza Filippo, id. Castrovillari, id. dal 1° luglio 1884;
 Capachiani Bartolomeo, id. Benevento, id. id.;
 Sabelli Egisto, id. Ariano, id. id.;
 Bergamaschi Alessandro, id. Firenze, id. id.;
 Riva cav. Gaudenzio, procuratore del Re a Varallo, id. dal 1° giugno 1884;
 Pinna-Arimondi Giovanni Luigi, id. Tempio, id. id.;
 Squitieri Michele, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale di Avellino, id. id.;
 Rampini Boncori Gio. Battista, id. Bologna, id. id.;
 Di Domenico Francesco, id. Messina, id. id.;
 Raimondi Lodovico, id. Palermo, id. id.

Con decreti Ministeriali del 12 e 24 giugno 1884:

Bonini Lazzaro, vicecancelliere aggiunto del Tribunale di Lodi, nominato vicecancelliere della Pretura del 1° mandamento di Alessandria;
 Colli-Lanzi Ettore, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, nominato vicecancelliere aggiunto del Tribunale di Lodi;
 Benvenuti Tito, id., nominato vicecancelliere della Pretura di Barga;
 Brandani Nicola, vicecancelliere della Pretura di Città Sant'Angelo, tramutato alla Pretura d'Aquila;
 Schiavone Giuseppe, vicecancelliere già della Pretura di Siderno, in aspettativa per motivi di salute fino a tutto giugno 1884, richiamato in servizio dal 1° luglio 1884, e tramutato alla Pretura di Bianco, ove fu lasciato vacante per lui il posto.

Con RR. decreti del 26 giugno 1884:

Bacocchi Antonio, cancelliere del Tribunale di Lucca, tramutato al Tribunale di Castelnuovo di Garfagnana;
 Maggi Nicola, id. di Castelnuovo di Garfagnana, id. di Lucca;
 Sacchetto Aminta, cancelliere della Pretura di Lanciano, tramutato alla Pretura di Bomba;
 La Morgia Filippo, id. di Casalbordino, id. di Lanciano;
 Baglione Giovanni Battista, id. di Bomba, id. di Casalbordino;
 Lista Gennaro, cancelliere del Tribunale di Campobasso, applicato alla cancelleria della Corte d'appello di Napoli, tramutato al Tribunale d'Isernia, continuando nell'applicazione;
 Petroli Salvatore, vicecancelliere aggiunto della Corte di appello di Napoli, incaricato di reggere la cancelleria del Tribunale di Campobasso coll'annua indennità di lire 400, nominato cancelliere del Tribunale di Campobasso, cessando dal percepire la detta indennità;
 Morelli Achille, cancelliere già della Pretura di Castel di Sangro, in aspettativa per motivi di salute fino a tutto giugno 1884, e pel quale fu lasciato vacante il posto a Trasacco, confermato nella stessa aspettativa per altri mesi quattro, dal 1° luglio 1884, con la continuazione dell'attuale assegno, rimanendo per lui vacante il posto alla Pretura di Leonessa;
 Valentini Luigi, cancelliere della Pretura di Massa Lombarda, richiamato, a sua domanda, al precedente posto nella Pretura di Civitella di Romagna;
 Atti Abdon, id. di Copparo, tramutato alla Pretura di Massa Lombarda;
 Strocchi Guglielmo, id. di Civitella di Romagna, id. di Copparo;
 De Cassan Marco, id. di Castel Bolognese, id. di Poggio Renatico;
 Agabiti Luigi, id. di Castelmaggiore, id. di Castel Bolognese;
 Piselli Ottavio, id. di Poggio Renatico, id. di Castelmaggiore;
 Barbetti Temistocle, id. di Casola Valsenio, id. di Coriano;
 Vicenzi Giovanni, id. di Coriano, id. di Casola Valsenio.

Con decreti Ministeriali del 26 e 28 giugno 1884:

Chiesa Ernesto, vicecancelliere aggiunto al Tribunale di Bologna, nominato vicecancelliere della Pretura Urbana di Bologna;
 Nicoletti Torquato, vicecancelliere della Pretura Urbana di Bologna, nominato vicecancelliere aggiunto al Tribunale di Bologna;
 Blengino Giuseppe, vicecancelliere del Tribunale di Biella, tramutato al Tribunale di Mondovì.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.